



COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 69 DEL 02/09/2025

OGGETTO:	Ordinanza sindacale per emergenza sanitaria a seguito di caso di infezione di Chikungunya nella frazione di Domegliara.
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera, con nota del 02.09.2025, registrata al protocollo n. 14883 del 02/09/2025, ha segnalato al Sindaco che nella giornata odierna è pervenuta un'altra notifica di caso di Chikungunya autococono di un reidente nella frazione di Domegliara e che si rende ancora necessaria l'attivazione del protocollo di emergenza sanitaria e l'emissione di un'ulteriore Ordinanza Sindacale (secondo l'Appendice 12 dell'Allegato A della DGR n. 421/2025) allo scopo di ripetere la disinfestazione in tutta la frazione di Domegliara già dalla serata odierna, con trattamenti adulticidi e larvicidi secondo le specifiche indicate nell'Appendice 11 alla DGR;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze Sindacali n. 61 del 21/08/2025, n. 63 del 23/08/2025 e n. 64 del 25/08/2025;

VISTE le indicazioni impartite nelle "Linee di indirizzo per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi nella Regione Veneto – anno 2025" che dispongono l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio, con possibilità di ampliare detto raggio d'azione in base alla situazione ambientale verificata da personale incaricato della vigilanza;

VISTA la presenza di zanzare nel territorio comunale;

CONSIDERATO che la disinfestazione finora effettuata ha portato ad una delimitazione della circolazione dell'infezione principalmente alle immediate vicinanze del domicilio dei casi riscontrati, ma che si rende ora necessario ripetere la disinfestazione compresa dal protocollo di emergenza già attivato su tutta la frazione di Domegliara;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda ULSS relativi alla sorveglianza e al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi;

RILEVATO che l'area di intervento, individuata dall'Azienda ULSS 9 Scaligera, comprende ora tutta la frazione di Domegliara;

RITENUTO necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

RITENUTO opportuno provvedere altresì ad un'adeguata diffusione del presente provvedimento mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente nella frazione di Domegliara;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 13 (recante le "Attribuzioni dei comuni) e l'art. 32 ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria"), comma 3;

VISTO il "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025" recepito dalla Regione del Veneto con DGR 18 febbraio 2020, n. 207;

VISTA la DGR n. 421 del 22.04.2025 recante "Linee di indirizzo per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione Veneto, anno 2025";

VISTO il "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori – anno 2025" dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera;

VISTI l'art. 50, comma 5 e l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte ovvero di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche entro la zona sopra indicata (frazione di Domegliara), dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell'Azienda ULSS n.9 Scaligera e comunque seguendo le "Indicazioni specifiche previste per il controllo del vettore di emergenza":

1. di permettere e agevolare l'accesso degli operatori della ditta Triveneta Multiservizi Soc. Coop. Soc. di Vigonza (PD) (incaricata del servizio di disinfestazione da zanzare in caso di emergenza sanitaria) per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area privata previsti per i giorni:
 - disinfestazione antilarvale dalle ore 08.00 del giorno 03.09.2025;
 - disinfestazione adulticida a partire dalle ore 20.30 fino al mattino seguente de giorno 02-03-04-05/09/2025 (comunque fino a termine lavori in caso di impedimento a livello operativo);
2. di attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a formarsi nuovamente;
3. di rispettare rigorosamente le seguenti avvertenze:
 - a. evitare l'abbandono negli spazi aperti pubblici e privati (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
 - b. evitare, nei luoghi sottoposti a controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea, nonché di provvedere allo svuotamento dell'acqua eventualmente contenuta nei contenitori e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d'acqua a seguito di pioggia; diversamente, di procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
 - c. tenere i cortili e le aree aperte di proprietà privata libere da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, nonché di provvedere al taglio periodico dell'erba onde impedire l'annidamento di adulti di zanzara;
 - d. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida reperibili presso consorzi agrari, home garden, ecc...;
 - e. svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
 - f. affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;

AVVERTE

- ai sensi dell'art. 3, co. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, che contro il presente provvedimento definitivo è ammesso ricorso straordinario davanti al Capo dello Stato da presentarsi entro il termine di 120 giorni ovvero, in alternativa, ricorso giurisdizionale davanti al TAR Veneto da presentarsi entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza dell'ordinanza;

- che, ai sensi dell'art. 7 bis, co. 1 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", l'inottemperanza agli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salve eventuali sanzioni stabilite da norme speciali;
- che il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Settore Attività Economiche/Edilizia del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella Arch. Paolo Perantoni;
- che eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Ecologia tel. 045 6832637, al Comando Polizia Locale tel. 045 6832600 al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, alla ditta Trivenete Mlutiservizi Soc. Coop. di Vigonza;

RACCOMANDA

l'adozione delle seguenti precauzioni:

prima del trattamento adalticida: raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;

durante il periodo di esecuzione del trattamento di disinfestazione adalticida fino al termine delle operazioni, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell'Az. ULSS:

- restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
- tenere al chiuso eventuali animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole/abbeveratoi);

dopo il trattamento adalticida:

- procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone;

DISPONE

1. che la presente ordinanza sia pubblicata nell'Albo pretorio e nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
2. che all'esecuzione, al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
3. che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza:
 - Comando di Polizia Locale;
 - Triveneta Multiservizi Soc. Coop. Soc. di Vigonza (PD) PEC: coop.triveneta@legalmail.it;
 e sia trasmessa per conoscenza all'Azienda ULSS n. 9 Scaligera – Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica;

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.